

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIRAUDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1969

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che fra i maggiori problemi riguardanti la montagna desta forte preoccupazione il crescente spopolamento, fenomeno questo causato soprattutto dalla mancanza o insufficienza delle fonti di lavoro. Nelle vallate infatti si incontrano sempre più gravi difficoltà di occupazione perchè le industrie scarseggiano e le poche che vi si trovano, se non sono trattenute da particolari interessi, tendono a trasferirsi in pianura per avvicinarsi ai mercati e per evitare il maggior costo dei trasporti.

L'acqua, quale produttrice di forza motrice, è una delle principali ragioni che lega le piccole imprese e l'artigianato alla montagna. Tali attività sono sorte e si sono radicate là dove hanno facilmente trovato la forza idraulica con la quale azionare i loro macchinari, assai prima che si sviluppasse i grossi impianti idroelettrici.

Con le grandi linee per il trasporto della energia elettrica, l'industria non resta in

montagna se non trova la possibilità di avere a basso costo l'energia motrice. Per salvaguardare le possibilità di lavoro ancora esistenti nelle zone montane ed impedire l'ulteriore trasferimento delle piccole industrie verso il piano, occorre quindi conservare quelle fonti di energia che ne permettono la permanenza in zone così disagiate.

L'articolo 46 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ha fissato alla lettera c) in 30 anni la durata dell'obbligo di fornire gratuitamente (ad eccezione dei diritti demaniali) l'energia elettrica ai piccoli impianti di forza motrice sottesi per la costruzione delle nuove centrali idroelettriche.

Il legislatore provvide a prorogare tali termini con legge 8 gennaio 1952, n. 42, per ulteriori 15 anni, limitatamente alle utenze scadute nel periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 31 gennaio 1957 con l'evidente intento di tutelare tali concessioni.

Con il presente disegno di legge si intende proporre, per le stesse ragioni, un'ulteriore proroga di 15 anni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'applicazione dell'articolo 46, lettera c), del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è prorogata di anni 15 per tutte le utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che siano scadute o che scadranno entro il termine di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge.